



Disciplinare per l'attuazione dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) in regime di semplificazione della spesa con unità di costi standard di cui al Regolamento delegato (UE) 2019/697

Premessa e campo di applicazione

I corsi di formazione ITS sono corsi di specializzazione tecnica post-secondaria svolti dalle scuole professionali superiori (Istituti Tecnici Superiori – ITS), centri di eccellenza che offrono una specializzazione tecnologica avanzata, modellata sul concetto di "base partecipativa". Gli ITS rappresentano il segmento della formazione professionale terziaria non universitaria che risponde alla richiesta dell'industria di nuove e avanzate competenze tecniche e tecnologiche necessarie per portare avanti l'innovazione.

I corsi ITS si concentrano sui seguenti settori tecnologici: 1) efficienza energetica; 2) mobilità sostenibile; 3) nuove tecnologie di vita; 4) nuove tecnologie "Made in Italy" (meccanica, agro-alimentare, moda, articoli per la casa, servizi alle imprese); 5) tecnologia innovativa per beni e attività culturali - turismo; 6) tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).

I corsi ITS che portano al Diploma di Tecnico Superiore hanno una durata di quattro semestri (comprendenti 1800/2000 ore di attività, di cui almeno il 30% è destinato al tirocinio presso un'impresa). La loro durata può essere maggiore, fino a un massimo di sei semestri (3000 ore), se ciò è necessario per soddisfare specifiche esigenze locali e particolari profili. I percorsi realizzati dalle fondazioni ITS dovranno prevedere un numero minimo di 20 studenti per percorso.

La formazione offerta dagli ITS è progettata per rispondere alla domanda locale in termini di competenze specifiche e applicazioni tecnologiche richieste dal mondo del lavoro e delle varie professioni, e pertanto riflette le differenze regionali quanto a situazione e contesto. Almeno il 50% del personale docente viene dal mondo del lavoro.

L'accesso è selettivo ed è aperto ai candidati in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito attraverso la frequentazione di un corso di quattro anni nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) e che hanno successivamente partecipato a un corso di un anno di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

Alla fine dell'ultimo semestre, gli studenti devono sostenere tre esami - una prova teorica/pratica, una prova scritta e una prova orale - per verificare le competenze acquisite.

Coloro che hanno superato gli esami ricevono il Diploma di Tecnico Superiore nell'area delle competenze pertinenti, che indicano la specializzazione di riferimento nazionale. Per i corsi di quattro semestri, il diploma corrisponde al livello V del Quadro europeo delle qualifiche (EQF). Ogni diploma è accompagnato da un Supplemento Europass al Diploma che descrive la natura e il contenuto del corso nonché i risultati ottenuti.

Il presente disciplinare ha l'obiettivo di recepire il Regolamento delegato (UE) 2019/697 della Commissione del 14.02.2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute, al fine di applicare il regime di semplificazione della spesa con unità di costi standard ai percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS).

Le suddette norme si intendono in deroga alla scheda ITS ed alla parte generale ad essi applicabile contenute nel Manuale Generale delle Operazioni (GE.O.), approvato con D.D. 6457 del 21.06.2018 (rev. N. 3). Per quanto non espressamente disciplinato nel presente documento si rimanda al Manuale sopracitato e al Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per il POR 2014-2020, approvato con D.D. n. 6164/2019.

Unità di Costo Standard (UCS) dei percorsi ITS

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Delegato (UE) 2019/697, le unità di costo standard dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori a fini del rilascio del diploma di Tecnico Superiore come disciplinati dal DPCM 25 gennaio 2008, sono state definite nel modo seguente:

- Indicatore A (*UCS/ora corso*): numero di ore di formazione erogata in Istituto di formazione tecnica superiore. L'UCS ora corso è pari ad € 49,93;
- Indicatore B (*UCS/allievo formato*): numero di allievi formati. L'UCS allievi formati viene così determinata:
 - in caso di corso biennale, € 4.809,50, alla fine di ogni anno di corso:
 - € 4.809,50 alla fine del primo anno di corso e all'ammissione al secondo anno;
 - € 4.809,50 alla fine del secondo anno di corso e all'ammissione all'esame finale;
 - in caso di corso triennale: € 3.206,30 alla fine di ogni anno di corso:
 - € 3.206,30 alla fine del primo anno di corso e all'ammissione al secondo anno di corso;
 - € 3.206,30 alla fine del secondo anno di corso e all'ammissione al terzo anno di corso;
 - € 3.206,30 alla fine del terzo anno di corso e all'ammissione all'esame finale.

Determinazione del costo complessivo a preventivo

Il massimale delle spese ammissibili, compreso qualsiasi cofinanziamento privato, è fissato in tutti i casi sulla base del contributo ammissibile, calcolato tenendo conto delle varie durate standard dei corsi e di un numero standard di allievi pari a 25, come segue:

- € 330 349,00 per i corsi biennali comprendenti 1800 ore di corso;
- € 340 335,00 per i corsi biennali comprendenti 2000 ore di corso;
- € 390 265,00 per i corsi biennali comprendenti 3000 ore di corso.

Negli avvisi pubblici di riferimento e/o i singoli atti istitutivi che stabiliscono le operazioni adottate da ciascun RdA devono indicare il livello di contributo pubblico assegnabile, che potrebbe non essere lo stesso degli importi massimi sopra indicati. Quando viene determinato il costo complessivo di un corso applicando gli UCS, parte del costo dell'operazione può essere coperto da un cofinanziamento privato. In questo caso il contributo pubblico è ridotto. Quando si presenta il progetto, occorre identificare e quantificare tutte le fonti.

Il contributo sarà determinato applicando i suddetti costi standard ai parametri fisici (durata corso prevista ed allievi previsti) secondo la seguente formula:

$$\text{Costo complessivo a preventivo} = (\text{UCS/ora corso} \times \text{n. ore corso previste}) + (\text{UCS/allievo formato per anno di corso} \times \text{allievi previsti})$$

Determinazione del contributo pubblico finale ammissibile

Il contributo pubblico finale ammissibile è determinato sulla base degli indicatori finali riguardanti la durata e il numero degli allievi formati per anno di corso secondo la seguente formula:

$$\text{Contributo pubblico finale ammissibile} = (\text{UCS/ora percorso} \times \text{n. ore corso effettivamente svolte}) + (\text{UCS/allievo formato per anno di corso} \times \text{n. allievi formati})$$

Il **numero ore corso effettivamente svolte** è inteso nel senso di ore di formazione (aula, attività laboratoriale, formazione a distanza se prevista, ecc.) effettivamente somministrate e registrate nei registri ufficiali, più la media aritmetica delle ore di tirocinio/esperienza lavorativa effettivamente svolta dagli allievi ammessi all'esame finale, come registrato nei registri ufficiali pertinenti/documentazione attestante.

Il numero ore corso ammissibili non potrà superare il numero complessivo di ore (formazione + tirocinio/esperienza lavorativa) previsto per il percorso all'avvio delle operazioni.

Per anno di corso si intende il periodo di 2 semestri a partire dalla data di avvio delle attività formative.

Per **allievo formato alla fine del primo anno di corso** si intende l'allievo che, alla fine della prima annualità non risulta né ritirato, né decaduto e pertanto **ammesso alla seconda annualità** sulla base della relazione di fine annualità del comitato tecnico scientifico alla quale sarà allegato il relativo verbale.

Per **allievo formato alla fine del percorso ITS** si intende l'allievo **ammesso all'esame finale** che ha regolarmente frequentato almeno l'80% del biennio formativo (aula, attività laboratoriale, tirocinio/esperienza lavorativa, formazione a distanza ove applicabile ecc.) come risultante dagli appositi registri ufficiali/documentazione attestante.

Modalità di erogazione del finanziamento

L'erogazione del finanziamento accordato avverrà come di seguito indicato:

- erogazione anticipazione (50%) del contributo pubblico complessivo approvato, subordinato all'avvio dell'attività, alla presentazione di una fidejussione di pari importo e della relativa nota di rimborso;
- erogazioni successive fino ad un massimo del 40% del contributo pubblico complessivo approvato fino al raggiungimento massimo del 90% dello stesso, compresa la prima anticipazione erogata, previa presentazione e verifica da parte della Regione dell'avanzamento delle quote UCS e subordinato alla presentazione della nota di rimborso;
- erogazione del saldo previa presentazione, verifica e approvazione da parte della Regione della DDR finale.

La fideiussione a copertura dell'acconto (50%), rimarrà attiva durante tutta la durata del progetto per poi essere svincolata solo a seguito della verifica e approvazione da parte della Regione della DDR finale.

Decurtazioni finanziarie connesse a irregolarità o non conformità delle attività realizzate

Il contributo pubblico spettante al beneficiario può variare, oltre che sulla base dei dati di realizzazione fisica, anche a seguito di eventuali decurtazioni finanziarie connesse a irregolarità o non conformità delle attività realizzate, come di seguito specificato.

a) Irregolarità nel processo di registrazione delle attività:

- attività formativa registrata su registri di classe non vidimati: applicazione di una decurtazione finanziaria pari al numero di ore non regolari moltiplicate per il costo standard ora/percorso (€ 49,93);
- attività di tirocinio curriculare registrata su registri individuali di tirocinio non vidimati: le ore irregolari non potranno essere conteggiate ai fini del calcolo del *numero ore percorso*;
- errata tenuta del registro didattico collettivo o del registro individuale di tirocinio:
 - errata o irregolare registrazione delle presenze/assenze dei partecipanti nel registro didattico collettivo: decurtazione di importo pari al numero di ore irregolari per il costo standard allievo diviso il n. ore percorso (€ 4.809,50/900 ore, fatto salvo il riconoscimento di tali ore ai fini del raggiungimento dei livelli minimi di frequenza dei partecipanti, a seguito di dichiarazione da parte del coordinatore del percorso dell'eventuale errore materiale);
 - errata o irregolare registrazione delle presenze dei tirocinanti nel registro individuale di tirocinio: le ore irregolari non potranno essere conteggiate ai fini del calcolo del *numero ore percorso* (fatto salvo il riconoscimento di tali ore ai fini del raggiungimento dei livelli minimi di frequenza dei partecipanti, a seguito di dichiarazione da parte del coordinatore del percorso dell'eventuale errore materiale);

- mancata o irregolare apposizione nel registro didattico collettivo delle firme dei docenti o del personale addetto all'erogazione dell'intervento formativo: decurtazione finanziaria pari al numero delle ore di lezione non sottoscritte moltiplicate per il costo standard ora/corso (€ 49,93);
- errata o irregolare registrazione delle ore di tutoraggio nel registro didattico collettivo: decurtazione di un importo finanziario pari ad € 30,00 moltiplicato per il numero di ore registrate in maniera non corretta.

Non è ammesso alcun documento sostitutivo dei registri in originale e debitamente vidimati a dimostrazione del numero di ore di presenza dei partecipanti, delle ore di formazione erogate, delle ore di docenza e di tutoraggio. La mancata esibizione dei registri in originale comporta il non riconoscimento delle ore erogate. In casi di forza maggiore, la Regione potrà stabilire il riconoscimento di tali ore sia per gli allievi sia per il soggetto beneficiario, valutando anche eventuali copie conformi all'originale appositamente effettuate per sicurezza dal beneficiario.

Trattandosi di percorsi formativi istituzionali di durata almeno biennale che prevedono sia un'elevata numerosità di allievi, sia l'erogazione di un ampio ventaglio di attività formative possibili, sia l'impiego di una numerosità di figure professionali molto elevata, potrà essere utilizzata una diversa impostazione grafica, previa autorizzazione regionale, dei registri obbligatori contenente eventuali ulteriori campi che rendano le registrazioni più chiare e agevoli, nonché la possibilità di effettuare le registrazioni relative al personale in formato elettronico da stampare su appositi registri vidimati, fermo restando la completezza di tutti i campi già presenti nei modelli di Registro previsti dal manuale GE.O.

b) Attività svolta da personale con profilo professionale inferiore rispetto al progetto approvato e/o agli atti successivi (cfr. nota "Specifiche requisiti"):

- impiego di personale docente junior in luogo di un senior previsto nel progetto approvato e/o agli atti successivi: le ore corso così erogate non possono essere riconosciute e pertanto verrà applicata una decurtazione finanziaria di importo pari al numero di ore corso non regolari moltiplicate per il costo standard ora/percorso (€ 49,93), fatto salvo il riconoscimento di tali ore ai fini del raggiungimento dei livelli minimi di frequenza dei partecipanti;
- attività di docenza svolta da personale privo di specifica autorizzazione da soggetti terzi, ove la stessa sia obbligatoria: decurtazione finanziaria di importo pari al numero di ore corso non regolari moltiplicate per il costo standard ora/percorso (€ 49,93);
- impiego del coordinatore non in possesso dei requisiti previsti: decurtazione di un importo pari al 1% del contributo a preventivo approvato;
- impiego del tutor non in possesso dei requisiti previsti: decurtazione di un importo finanziario pari ad € 30,00 moltiplicato per il numero di ore tutoraggio non regolari.

c) Attività svolta con metodologie e/o contenuti non corrispondenti al progetto approvato e/o agli atti successivi in assenza di autorizzazione preventiva da parte della Regione:

- ore corso discordanti rispetto al calendario dell'attività formativa, riscontrabili in sede di controllo in loco: decurtazione delle ore corso moltiplicate per il costo standard ora/percorso (€ 49,93);
- presenza in aula di partecipanti privi dei requisiti espressamente previsti dall'avviso pubblico o provvedimento istitutivo e dal progetto approvato e/o agli atti successivi: esclusione degli stessi dal computo del contributo;
- mancato rispetto delle norme in tema di informazione e pubblicità del FSE: decurtazione dell'1% del contributo approvato, in caso di inadeguatezza delle modalità di pubblicizzazione del FSE, con riferimento a quanto descritto nel § 3.1 del presente manuale;
- ore corso svolte in violazione delle norme sulla delega:
 - attività delegata non autorizzata, oppure non consentita: decurtazione dell'importo delegato;
 - mancato rispetto dei limiti approvati: decurtazione finanziaria dell'importo eccedente rispetto a quello approvato.

Ai fini dello svolgimento delle verifiche amministrative/documentarie e/o in loco deve essere prodotta la seguente documentazione:

- registri ufficiali attestanti le ore effettivamente erogate di attività in aula e laboratorio;
- registrazione delle ore effettivamente erogate in FaD, se prevista;
- registri ufficiali attestanti le ore di tirocinio/esperienza lavorativa effettivamente svolte dagli allievi ammessi all'esame finale;
- documentazione attestante l'esperienza lavorativa (contratto di lavoro);
- scheda anagrafica del partecipante dalla quale risulti il possesso dei requisiti di accesso;
- relazione (e connesso verbale) di fine annualità del comitato tecnico scientifico attestante l'ammissione di ciascun allievo a frequentare l'annualità successiva;
- documentazione attestante l'ammissione di ciascun allievo a sostenere le prove di esame finale.

Specifiche relative al personale per attività di coordinamento, orientamento e tutoraggio

Trattandosi di percorsi formativi istituzionali ad elevata specificità appositamente regolati da normativa ministeriale, si riportano di seguito alcune specifiche relative ai requisiti previsti per il personale per attività di Coordinamento, Orientamento/Placement e Tutoraggio:

Personale per attività di coordinamento

Il coordinatore deve possedere un'esperienza almeno biennale nel coordinamento di interventi tipologicamente simili a quelli per cui è incaricato o un'esperienza lavorativa biennale nell'ambito dell'istruzione pubblica superiore o un'esperienza lavorativa biennale con mansioni gestionali che comportino autonomia decisionale e di coordinamento maturata nel settore/area tecnologica/ambito oggetto del percorso specifico.

Personale per attività di orientamento (inclusa anche l'attività di Placement prevista nei percorsi ITS)

Alternativamente:

- I. possesso di iscrizione all'ordine degli Psicologi, sezioni A e B o degli Assistenti Sociali;
- II. possesso di livello di istruzione EQF 5 (ITS), EQF 6 (Laurea) e superiori, accompagnato da documentata esperienza nel ruolo **o documentata esperienza lavorativa nel settore/area tecnologica/ambito oggetto del percorso specifico**, almeno biennale;
- III. possesso di qualifica professionale nel campo dell'orientamento, acquisita successivamente a diploma di scuola secondaria superiore (EQF 4) accompagnata da documentata esperienza nel ruolo **o documentata esperienza lavorativa nel settore/area tecnologica/ambito oggetto del percorso specifico**, almeno triennale;
- IV. diploma di scuola secondaria superiore (EQF 4) accompagnata da esperienza professionale maturata nel ruolo **o documentata esperienza lavorativa nel settore/area tecnologica/ambito oggetto del percorso specifico**, pari ad almeno cinque anni.

I requisiti per lo svolgimento di attività di Orientamento e Placement possono essere acquisiti attraverso un periodo di affiancamento ad una figura principale in possesso dei requisiti medesimi, rivolto a far maturare la professionalità necessaria per esercitare tale ruolo autonomamente. È a tal fine ammessa la possibilità da parte del soggetto attuatore di utilizzare personale non in possesso dei requisiti sopra definiti solo in affiancamento ad una figura in possesso dei requisiti richiesti.

Al fine di garantire la rispondenza della funzione individuata, occorre esplicitare sia il nominativo del personale in possesso dei requisiti, sia il nominativo del personale in affiancamento. Quest'ultimo dovrà essere seguito dal personale in possesso dei requisiti per un numero di ore pari al 10% del totale complessivamente approvato per il progetto.

L'affiancamento può essere realizzato svolgendo l'attività di orientamento/placement sia in compresenza che in orari diversi.

Personale per attività di tutoraggio

Alternativamente:

- I. laurea triennale o **livello di istruzione EQF 5 (ITS)** o qualifica professionale per tutor o esperto di processi formativi o profili affini, accompagnata da almeno una esperienza professionale di tutoraggio maturata nell'ambito di progetti afferenti all'operazione-tipo in oggetto;
- II. esperienza professionale di tutoraggio maturata nell'ambito di progetti afferenti all'operazione-tipo in oggetto, con riferimento ad almeno tre progetti.